

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1375-bis

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBORGHETTI, BOSELLI, BARZANTI, ANGELONI, BEVILACQUA, BINELLI, BONFATTI PAINI, BULLERI, CICONTE, CHELLA, COLOMBINI, D'AMBROSIO, GEREMICCA, MACCIOTTA, NAPPI, PETROCELLI, RIDI, SAMÀ, SAPIO, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO, LORENZETTI, MONELLO, TOMA, BRESCIA, CIVITA, LAVORATO, NARDONE, FELISSARI, CONTI, STEFANINI, POLI, MONTECCHI

Istituzione del Dipartimento del territorio e dell'ambiente

(Già articoli 6, 7 e 8 della proposta di legge n. 1375, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 29 febbraio 1988)

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E LINEE FONDAMENTALI

ARTT. 1-5.

.....
.....
.....

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ART. 6.

(Istituzione del Dipartimento del territorio e dell'ambiente).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione del Dipartimento del territorio e dell'ambiente cui saranno affidate le competenze dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della marina mercantile, nelle materie di cui alla presente legge.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1, ed in attesa della riforma dei ministeri, verranno affidate al Ministero dei trasporti tutte le competenze residue del Ministero dei lavori pubblici e le competenze del Ministero della marina mercantile in materia di opere marittime e portuali. Allo stesso Ministero dei trasporti saranno altresì trasferite le competenze relative all'ANAS.

3. La determinazione delle competenze del Dipartimento del territorio e dell'ambiente, al quale sarà preposto un ministro, dovrà avvenire coll'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) attribuire all'istituendo Dipartimento del territorio e dell'ambiente, oltre ai compiti di cui alla presente legge, anche le funzioni di competenza dell'amministrazione centrale dello Stato definite nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nelle seguenti materie:

1) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale;

2) edilizia residenziale e pubblica;

3) tutela dell'ambiente, risanamento e protezione dell'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

4) preservazione e disciplina dell'uso delle risorse idriche per fini civili, irrigui, industriali, energetici e di bonifica;

5) protezione della natura, tutela e sviluppo della forestazione;

6) l'impatto sull'ambiente di manufatti, infrastrutture e di interventi antropici in genere, ivi incluse le attività estrattive;

7) formazione e aggiornamento delle norme tecniche antisismiche e della classificazione in zone sismiche del territorio nazionale;

8) ricerca rilevazione, studio, documentazione e sperimentazione nelle materie di competenza;

9) attività istruttoria ai fini dell'esercizio, da parte del Consiglio dei ministri, dell'attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni in materia di assetto del suolo e di difesa dell'ambiente;

b) organizzare il Dipartimento del territorio e dell'ambiente secondo un modello che tenga conto della sua natura intersettoriale e del suo prevalente carattere tecnico e della necessità che il dipartimento eserciti compiti programmatori e tecnici anche per conto di altre pubbliche amministrazioni che intendano avvalersene;

c) il Dipartimento si articola nei seguenti uffici a livello centrale:

1) segretario per la programmazione assistito da un organo di elaborazione cui sia stata assicurata una composizione di rappresentanze ad alto livello tecnico-culturale;

2) direzione per le opere pubbliche, edilizia residenziale e pubblica, acque e impianti elettrici e servizi speciali, dotata di adeguati servizi tecnici di supporto;

3) servizio tecnico scientifico per la difesa del suolo e delle coste; tale servizio sarà articolato in tre divisioni per i settori geologico, idrografico e mareografico, sismico. In detto servizio saranno trasferiti e riordinati il servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i servizi idrografico, mareografico e sismico del Ministero dei lavori pubblici. Tale servizio dovrà essere dotato di particolare autonomia ed i suoi compiti dovranno particolarmente riguardare la redazione della carta geologica, delle carte geotematiche e della carta sismica del territorio nazionale, la raccolta ed elaborazione dei dati relativi al suolo e all'idraulica marittima, l'esecuzione di studi applicati per la conoscenza del territorio, gli accertamenti di carattere geologico e geotecnico a favore dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni che intendono avvalersi dei suoi servizi, la predisposizione di servizi per la previsione di eventi meteorici, sismici, vulcanici e di mareggiate con sistemi omogenei di rilevamento, elaborazione e trasmissione rapida dei dati, a raccordo con le attività di studio e ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, del Servizio meteorologico della difesa e dell'Ufficio centrale di ecologia agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché l'istituzione di corsi di preparazione per ricercatori nelle discipline delle scienze della terra e della idraulica marittima;

4) ufficio documentazione sull'attività legislativa delle regioni, di promozione e studi sugli indirizzi e la legislazione CEE, di collegamento tecnico-scientifico con altri settori culturali e scientifici pubblici e privati, di istruttoria per l'esercizio della attività di indirizzo e coordinamento dello Stato;

5) il segretariato generale, cui sarà preposto un funzionario di rango non inferiore alla qualifica di dirigente generale, che coordinerà l'attività degli uffici e dei servizi del Dipartimento;

d) gli uffici centrali del Dipartimento saranno organizzati sulla base dei seguenti principi e criteri:

1) soppressione delle direzioni generali e dei servizi dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, i cui compiti sono affidati al Dipartimento dalla presente legge;

2) in caso di soppressione degli uffici e servizi presso i Ministeri sopra indicati per conseguente trasferimento delle competenze relative al Dipartimento del territorio e l'ambiente, dovrà provvedersi al trasferimento nei ruoli organici del Dipartimento del personale, nel rispetto delle esperienze da esso acquisite e delle competenze tecnico-professionali, nonché della sua posizione giuridica ed economica;

3) oltre all'individuazione e specificazione dei compiti da assolvere fra i predetti uffici ed alle modalità del loro coordinamento, dovrà prevedersi per quali esigenze ed in quali limiti potrà essere disposta con decreto ministeriale un'idonea e temporanea organizzazione di unità amministrative costituite in relazione a determinati obiettivi che il Dipartimento dovrà perseguire;

4) reclutamento del personale e adeguamento degli organici che si articoleranno in due ruoli: amministrativo e tecnico-professionale;

5) previsione di forme di collaborazione con Istituti universitari specializzati e con personale specializzato di particolare qualificazione scientifica nonché dell'istituzione e utilizzazione di laboratori di ricerca;

e) per ogni area idrografica sarà istituito un Magistrato dell'ambiente, con compiti di vigilanza e rilevamento della situazione ambientale, vincolato esclusivamente alla programmazione nazionale e regionale in materia, quale autonomo titolare delle funzioni ad esso, attribuite dalla legge. Per l'ufficio del magistrato dell'ambiente dovranno essere previsti or-

ganici strettamente necessari, per numero e qualifica, in relazione alle funzioni attribuite, tenendo conto dei seguenti criteri: utilizzazione del personale dipendente dallo Stato, dagli enti pubblici dissociati o da altri enti pubblici, previa domanda e selezione entro termini prefissati, al fine di accertarne i requisiti di professionalità e di idoneità a svolgere i compiti assegnati; la nomina dei magistrati, da effettuarsi con decreto del ministro preposto al Dipartimento del territorio e dell'ambiente, non potrà avere efficacia per un periodo superiore ai cinque anni, prorogabile ogni quinquennio, ed il trattamento economico onnicomprensivo dovrà essere pari a quello di fatto percepito dai dirigenti di livello B dell'Amministrazione centrale dello Stato, con divieto di percepire altri emolumenti. L'Ufficio del magistrato dell'ambiente, nell'ambito dei compiti affidatigli, in particolare:

1) fornisce al Dipartimento studi e proposte ai fini della formazione del programma nazionale e dei relativi piani di attuazione;

2) propone la delimitazione dei bacini idrografici interregionali all'interno dell'area idrografica;

3) indica gli indirizzi tecnici per la formazione dei piani di bacino nell'ambito di ciascuna area idrografica, specificando in particolare i criteri per la realizzazione delle opere di consolidamento e difesa dei litorali, al fine di assicurare l'omogeneità ed il raccordo organico degli interventi sui tratti di costa di ogni area idrografica;

4) coopera con le regioni per assicurare il servizio di prevenzione di piena, di pronto intervento e di polizia idraulica;

5) predispone servizi di rilevamento e ricerca in coordinamento con i corrispondenti servizi nazionali;

6) effettua sperimentazioni, anche mediante modelli, per la sistemazione idrografica dei litorali, d'intesa con le regioni interessate;

7) predisporre su richiesta delle regioni il piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri da esse formulati, mediante apposite convenzioni;

8) procede alla formazione, conservazione ed aggiornamento degli elenchi e dei catasti di acque pubbliche e delle relative utenze, e del catasto dei corpi idrici ricadenti nell'area idrografica;

9) provvede, sentite le regioni interessate, alle istruttorie riguardanti la dichiarazione di pubblicità delle acque, la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee, comprese quelle relative alle concessioni di grandi derivazioni ed alle dighe di ritenuta.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Ufficio del magistrato dell'ambiente può avvalersi di enti o istituti pubblici, degli uffici e servizi a carattere tecnico e scientifico dello Stato, nonché di esperti esterni all'amministrazione pubblica.

4. La sede dell'Ufficio del magistrato sarà determinata per ogni area idrografica, decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere delle regioni interessate.

5. Sono trasferiti agli Uffici del magistrato dell'ambiente, nelle aree idrografiche di competenza, le attuali sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico con sede a Genova, Bologna, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, Cagliari e Palermo ed i tre uffici speciali del genio civile denominati: Ufficio idrografico del magistrato alle acque con sede a Venezia, Ufficio idrografico del Po con sede a Parma, Ufficio idrografico dell'Arno con sede a Pisa.

6. Sono trasferiti alle regioni, nelle aree idrografiche interessate, il magistrato per il Po, l'Ufficio speciale del genio civile per il Po, l'Ufficio speciale del genio civile per il Reno, il magistrato alle acque di Venezia, l'Ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'agro romano.

ART. 7.

*(Modalità di emanazione
delle norme delegate).*

1. Le norme delegate di cui all'articolo 6 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni della Camera e del Senato competenti per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

ART. 8.

*(Coordinamento con la tutela
del patrimonio storico e culturale
delle bellezze naturali).*

1. Il Dipartimento del territorio e dell'ambiente coordina i suoi programmi e la sua attività con il Ministero per i beni culturali e ambientali allo scopo di assicurare nella politica del territorio e dell'ambiente, la più ampia tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

2. Tutti i piani e i programmi d'intervento previsti dalla presente legge debbono rispettare i vincoli e le altre misure di salvaguardia stabiliti, a seconda delle competenze, dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle regioni. A questo scopo tali piani e programmi sono sottoposti, in fase di elaborazione, all'esame delle Soprintendenze per i beni storico-artistici, archeologici, monumentali e ambientali competenti per territorio, nonché degli organi regionali preposti alla tutela delle bellezze naturali. Resta ferma la facoltà, attribuita al Ministro per i beni culturali e ambientali dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle regioni nonché di inibire lavori o disporre la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli

elenchi. Analoga facoltà ha il Ministro per quel che riguarda la tutela di beni culturali e ambientali anche non notificati.

3. Qualora l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo comporti la modifica di vincoli o misure di salvaguardia riguardanti beni culturali e ambientali o bellezze naturali, tali modifiche possono essere deliberate solo previo parere favorevole del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

CAPO III

FORMAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DEGLI INTERVENTI

ARTT. 9-12.

.....
.....
.....

CAPO IV

FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI BACINO IDROGRAFICO

ARTT. 13-21.

.....
.....
.....

CAPO V

VINCOLI E SALVAGUARDIE

ARTT. 22-23.

.....
.....
.....

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTT. 24-25.

.....
.....
.....

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTT. 26-29.

.....
.....
.....